

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 Finalità

Gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap hanno lo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, secondo gli orientamenti legislativi di cui alla L.R. 18/4/81 n.68 ; 28/03/86 n216; 09/05/86 n22.

Art. 2 Soggetti Beneficiari

Si considera "soggetto portatore di handicap" la persona di qualsiasi età che presenti, una totale assenza di autonomia e di auto sufficienza, bisognoso quindi di assistenza e di guida.

Art. 3 Tipologia degli Interventi

Il Comune, consapevole della necessità di contrastare fenomeni di emarginazioni e di solitudine, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, realizza servizi che consentono la permanenza del soggetto portatore di handicap nell'ambito familiare e precisamente:

- a) Assistenza domiciliare
- b) Soggiorni climatici
- c) Servizio trasporto

Art.4 Servizio di Assistenza Domiciliare

Beneficiari del servizio di assistenza domiciliare sono soggetti portatori di handicap gravi fisici psichici e sensoriali, privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare assistenza sufficiente al soggetto.

Gli interessati del servizio di assistenza domiciliare, a seguito di pubblico avviso e ai fini di una eventuale graduatoria, dovranno presentare la seguente documentazione:


- 1) Richiesta in carta semplice
- 2) Certificato attestante la condizione di handicap grave (art.3 comma 3 della Legge 104/92)
- 3) Copia del modello I.S.E.E.

La misura dell'esenzione e della compartecipazione al costo del servizio sono fissate sulla base dei criteri determinati dalle disposizioni di leggi nazionali e/o regionali.

Art. 5 Soggiorni Climatici

Allo scopo di favorire il processo d'integrazione dei soggetti portatori di handicap, il Comune potrà organizzare gite, escursioni e soggiorni in favore degli stessi, presso località e strutture appositamente adeguate ed attrezzate, la cui durata e periodo sarà stabilito di volta in volta con deliberazione di Giunta Municipale.

Gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:



- 1) Richiesta in carta semplice
- 2) Certificato attestante la condizione di handicap grave (art.3 comma 3 della Legge 104/92)
- 3) Copia del modello I.S.E.E.

Ogni disabile ammesso al soggiorno dovrà essere accompagnato da un componente del nucleo familiare di età superiore a 18 anni.

Art. 6 Servizio di Trasporto

Il Comune garantisce il trasporto dei soggetti portatori di handicap che frequentano la scuola primaria, mentre per i portatori di handicap che frequentano la scuola secondaria detto servizio viene assicurato ai sensi dell'art. 10 della Legge 104/92 dall'Amministrazione Provinciale.

Per fruire del suindicato servizio, gli interessati devono presentare la sottoindicata documentazione :

- 1) Istanza in carta semplice
- 2) Copia della certificazione di iscrizione alla scuola primaria
- 3) Certificato attestante l'handicap

Art 7 Frequenza di Centri Riabilitativi

Allo scopo di venire incontro alle esigenze connesse alla frequenza da parte di soggetti portatori di handicap dei centri riabilitativi o terapeutici presso strutture specializzate il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può erogare un contributo a tantum commisurato al periodo di effettiva frequenza nonché alla distanza dal luogo di residenza al centro di riabilitazione da stabilire annualmente con Deliberazione della Giunta Municipale entro il 31 Dicembre.

Le istanze corredate dal certificato attestante l'handicap nonché da quello comprovante l'iscrizione al centro di riabilitazione devono essere presentate entro il 28/02 di ogni anno.

Per l'anno in corso, le istanze in parola dovranno essere presentate entro il 31/03/2006.

Entro il 15 Dicembre di ogni anno solare dovrà essere presentata, ad integrazione della documentazione di cui sopra, l'attestazione di effettiva frequenza del Centro Riabilitazione in parola.

Art 8 Verifica

Per quanto riguarda la verifica dei risultati complessivi del servizio e degli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali relazionare all'Amministrazione comunale con periodicità semestrale.

Art.9 Pubblicazione

Al fine di consentire agli interessati di potere fruire dei servizi ed interventi previsti nel presente Regolamento, il Comune provvederà alla pubblicizzazione degli stessi mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici.





COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
C..F. 80020560829 - P. IVA 00744660820
e-mail: sindaco.torretta@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE

Il presente regolamento, composto da n. 9 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 14-03-2006, con atto n. 1 ed è divenuto esecutivo il 05-04-2006.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 24-04-2006 al 09-05-2006, ed è entrato in vigore il 10-05-2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonino Macaluso)